

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XI legislatura

N. 9

22 giugno 2020

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA GIBERTONI

**DISCIPLINA PER L'ACCESSO ALLE SPIAGGE DA  
PARTE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE**

Oggetto assembleare n. 903

## Relazione

La Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto ha disposto con la legge regionale 7 aprile 2000, n.27, recante "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e attraverso il competente Servizio della Giunta regionale, ha da qualche tempo avviato un percorso, nell'ambito della concertazione sui contenuti delle ordinanze balneari, di sensibilizzazione delle amministrazioni locali, cui sono attribuite le funzioni in materia di demanio marittimo, per consentire e disciplinare l'accesso dei cani in spiaggia e ciò dal 2002, anno in cui la Regione ha emanato per la prima volta l'ordinanza balneare.

Il cambiamento, dal punto di vista regolamentare, è stato immediato poiché si è passati da un divieto assoluto delle precedenti ordinanze emanate dalle Capitanerie di Porto a una disciplina in cui gli stabilimenti balneari possono chiedere di attrezzarsi per l'accoglienza dei cani e i comuni possono attrezzare tratti di spiaggia libera per l'accesso dei cani.

Nei fatti l'attuazione, per quanto riguarda gli stabilimenti, è stata progressiva e ha avuto un incremento significativo dal 2005 fino ad oggi. I dati forniti dalla Regione, ad una specifica interrogazione sul tema, riportano i dati fino a settembre 2017 e parlano di 334 bagni attrezzati ad ospitare i clienti con cani, mentre, per quanto riguarda la spiaggia, il processo risulta più graduale e lento, infatti, sempre a tale data risultava, tra l'altro, che:

- il Comune di Ravenna ha due aree di ampia fascia attrezzate per i cani, accessibili 24 ore su 24 e in cui è ammesso anche fare il bagno in mare al cane;

- il Comune di Cesenatico, dal 2017, ha attrezzato un tratto di spiaggia libera per la fruizione gratuita anche da parte delle persone accompagnate da cani;

- il Comune di San Mauro Pascoli, in raccordo con il competente Servizio regionale, da due anni ha in corso una sperimentazione su un tratto di mare corrispondente ad uno stabilimento balneare riservato esclusivamente a turisti accompagnati da cane; in questa area è consentito fare il bagno con il cane – in determinate fasce orarie e con una specifica regolamentazione – e ciò non solo ai clienti dello stabilimento balneare ma anche a chiunque voglia usufruirne.

Eventuali prescrizioni per l'accesso in mare, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale", possono essere disposte dai Comuni titolari delle funzioni amministrative con ordinanze integrative comunali, in raccordo con i competenti Servizi sanitari per le prescrizioni del caso.

Quanto espresso sopra emerge anche dalla risposta ad un atto di sindacato ispettivo, della decima legislatura, a firma della scrivente, che chiedeva di incentivare gli stabilimenti balneari affinché si attrezzassero per l'accoglienza degli animali domestici e chiedessero la conseguente autorizzazione ad approntare delle prescrizioni per gli stabilimenti balneari e per i proprietari degli animali domestici, perché fosse permesso oltre all'accesso agli stabilimenti balneari e alla spiaggia libera anche l'accesso degli animali in mare.

La proposta nasce dall'elaborazione effettuata da diverse associazioni ambientaliste ed animaliste, nonché di esperti del settore, ed accoglie le proposte di numerosi Enti ed Associazioni volte a:

- promuovere la conoscenza delle regole per una corretta convivenza fra persone e animali da compagnia e d'affezione, anche sulle spiagge della nostra regione;
- ottenere vantaggi in campo economico derivanti dal maggiore afflusso di turisti con animali al seguito;
- favorire ed incentivare l'utilizzo di appositi strumenti per la raccolta delle deiezioni, nel rispetto delle basilari norme igienico-sanitarie in materia di tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica;
- far conoscere le conseguenze del randagismo, al fine di prevenirlo;
- incoraggiare, in definitiva, un arricchimento sociale, poiché una corretta e serena convivenza fra persone e animali potrà condurre ad un cambiamento di mentalità e ad una crescita culturale diffusa.

La presente proposta legislativa si pone in assoluta armonia con la normativa europea ed in particolare con la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, sottoscritta a Strasburgo il 13 novembre 1987, la quale pone in risalto lo stretto legame esistente tra uomini e animali ed il contributo che questi ultimi forniscono alla qualità della vita degli esseri umani. È, inoltre, in pieno accordo con:

- il Trattato di Lisbona del 13/12/2007, che, recependo il protocollo sul benessere animale, incentiva e pone la tutela delle necessità degli animali – "quali esseri senzienti" – come punto fondamentale delle politiche su agricoltura, pesca, trasporti, mercato interno e ricerca dei singoli Stati membri, nel pieno rispetto delle leggi nazionali;

- la Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale Unesco sottoscritta a Parigi il 15/10/1978, che esordisce affermando: "Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza". Ancorché privo di valenza giuridica, tale

documento deve comunque essere di ispirazione alla produzione normativa all'interno dei singoli Stati.

Il fine principale della proposta di legge è quello di un adeguato contemperamento degli interessi, nel trascorrere il tempo libero, sia per i proprietari dei cani, da un lato, sia per gli altri fruitori delle spiagge, dall'altro. Si vuole, inoltre, fornire un incentivo all'attività turistica e al contempo contrastare il ben noto e triste fenomeno dell'abbandono degli animali, tipico del periodo estivo, con il conseguente incremento del randagismo, che oltre ad essere una pratica incivile è causa di disagio sociale e di diversi incidenti.

Il progetto di legge mira a garantire l'accesso, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e igiene, ai cani in tutte le spiagge, fatta salva la possibilità, per i titolari di concessione demaniale e per i gestori, di adottare misure limitative all'accesso degli animali nei luoghi delle attività da essi condotte.

Per garantire una maggiore sicurezza dei bagnanti, è previsto che i proprietari di animali non identificabili siano soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla legge.

Il progetto di legge, inoltre, prevede che sia sempre consentita la conduzione e la permanenza dei cani nelle zone adibite a spiaggia (in concessione o libera) col limite della sosta degli stessi nel perimetro del proprio ombrellone e comunque nelle immediate vicinanze del detentore o proprietario, concedendo sempre il libero ingresso ai cani-guida per i non vedenti.

La proposta di legge disciplina le modalità di sorveglianza degli animali, il loro benessere ed il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, obbligando il proprietario o detentore alla rimozione e allo smaltimento immediato delle deiezioni; consente la balneazione ai cani, qualora non vietata per motivi di sicurezza marittima, sempre sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o detentore; vieta l'accesso agli stessi in luoghi particolari come piscine, docce, giochi bimbi, purché chiaramente segnalati.

Onde consentire una corretta convivenza fra i bagnanti, negli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere verranno esposti cartelli, riportanti le disposizioni per l'accesso alle spiagge, ove previsto, da parte dei cani; in tali luoghi potranno anche essere creati appositi spazi riservati a tali animali per il ristoro, l'abbigliamento o il gioco, nel rispetto dei piani spiaggia.

La proposta di legge prevede l'inserimento nei portali web della Regione Emilia-Romagna di una apposita sezione riguardante le modalità di accesso alle spiagge da parte dei cani e i servizi offerti sul litorale; è infatti indubbio che un'adeguata pubblicizzazione della possibilità, per i proprietari di animali, di poterli portare con sé in vacanza, favorirà nuove presenze di questa vasta categoria di turisti, oltre a renderli informati riguardo alle corrette modalità di fruizione della spiaggia da parte di tutti.

## PROGETTO DI LEGGE

### Art. 1

#### *Finalità e oggetto*

1. La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi ai principi della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 2010 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno", all'art. 13 del Trattato sull'Unione Europea di Lisbona del 13/12/2007, nonché, recependo la legge 14 agosto 1991, n. 281, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e s.m.i. promuove e disciplina la realizzazione sul proprio territorio di una corretta convivenza tra le persone e gli animali d'affezione, promuove e disciplina ogni iniziativa e servizio, utili a favorire il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali, incentiva l'accoglienza e la buona tenuta degli animali d'affezione.

2. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso alle spiagge da parte dei cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, nel rispetto delle ordinanze del Ministero della Salute, che prevedono l'utilizzo del guinzaglio o di ogni altro strumento volto alla tutela dell'animale e degli altri utenti della spiaggia.

3. Tutte le spiagge oggetto di concessione agli stabilimenti balneari e tutte le spiagge definite "libere" rientrano fra i luoghi di libero accesso al pubblico: sono pertanto accessibili ai cani, ove non diversamente indicato da apposita segnaletica. Parimenti, la linea di 5 metri lungo cui l'onda marina batte sopra la spiaggia, detta anche battigia, è luogo di libero accesso da parte del pubblico e dei cani. Inoltre, ove non espressamente vietato per motivi prettamente di sicurezza marittima, il mare è accessibile per il bagno da parte dei cani limitatamente ai seguenti orari: il mattino dalle ore 6:00 alle ore 10:00; il pomeriggio dalle ore 13:00 alle ore 15:00; la sera dalle ore 18:00 alle ore 22:00.

4. La presente normativa non può essere fatta oggetto di deroga da parte dei Comuni o di altri Enti locali che abbiano competenze sul litorale emiliano-romagnolo.

5. Per le necessità di cui al comma 3, i concessionari o i gestori di stabilimenti balneari comunicano al proprio Comune, entro il 30 aprile di ogni anno, le misure limitative all'accesso degli animali alle spiagge di cui sono concessionari o gestori.

### Art. 2

#### *Accesso alle spiagge*

1. L'accesso e la permanenza sulle spiagge, da parte degli animali, di cui all'art. 1, sono subordinati al rispetto delle normative igienico-sanitarie. A tal fine il proprietario o detentore deve esibire, quando richiesto dalla Pubblica Autorità, idonea certificazione attestante il buono stato di salute, nonché esame parassitologico intestinale negativo. Gli animali che non risultano in possesso della documentazione sanitaria di cui al presente comma, non possono accedere alle zone a loro riservate.

2. È vietato l'accesso alle femmine durante il periodo estrale.

3. I proprietari o detentori dei cani non identificabili attraverso microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo, sono soggetti alle relative sanzioni amministrative.

4. Nel rispetto della sicurezza e della incolumità di tutti i bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro dell'ombrellone dello stabilimento balneare o della spiaggia libera e, comunque,

nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore, che dovrà adottare tutte le necessarie misure di cui alla normativa vigente.

5. È sempre consentito l'accesso dei cani di salvataggio impegnati per il servizio di salvamento, dei cani guida per i non vedenti, nonché, ai sensi degli artt. 1 e 2 della 17 febbraio 2005 n. 5 "Norme a tutela del benessere animale", previa comunicazione al Comune competente per territorio, dei cani al guinzaglio preposti all'accompagnamento di persone con diversa abilità e destinati alla pet-therapy.

6. L'accertamento riguardo al possesso dei requisiti e alla corretta modalità di accesso alla spiaggia da parte dei possessori e detentori di animali d'affezione è a cura della Pubblica Autorità.

### Art. 3

#### *Sorveglianza*

1. Il proprietario o detentore sorveglia i propri animali ed è responsabile secondo quanto disposto dall'art. 2052 del codice civile.

2. Il proprietario o il detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere, e comunque è fatto obbligo al proprietario o detentore di munirsi di acqua sufficiente a idratarli.

3. È interdetto agli animali l'accesso a piscine, docce, aree attrezzate per scopi ludici e sportivi, sempreché le predette zone siano delimitate e segnalate con appositi cartelli.

### Art. 4

#### *Norme igieniche*

1. Il proprietario o il detentore ha l'obbligo di rimuovere immediatamente le deiezioni dell'animale e, a tal fine, deve essere munito di palette e/o raccoglitori idonei.

2. Al fine di garantire l'igiene dell'ambiente e la protezione dal caldo, possono essere predisposte aree dove poter fare rinfrescare gli animali.

### Art. 5

#### *Cartelli e spazi dedicati*

1. Negli stabilimenti balneari, nelle spiagge date in concessione e nelle spiagge libere sono affissi, a carico rispettivamente dei concessionari, dei gestori e dei Comuni, appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l'accesso alle spiagge da parte degli animali e per la corretta convivenza fra gli stessi e i bagnanti.

2. Nelle aree, di cui al comma 1, possono essere realizzati spazi per il ristoro, l'abbeveraggio ed il gioco degli animali, nel rispetto dei piani-spiaggia.

### Art. 6

#### *Spiagge pubbliche destinate al pet-sitting*

1. La Regione Emilia-Romagna, laddove possibile, promuove ed incentiva la concessione in comodato, da parte dei Comuni, ai privati e/o alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito albo regionale, di spazi adeguati sulle spiagge della costa emiliano-romagnola, tra quelle non date in concessione demaniale marittima per attività turistico-ricreative, destinati alla realizzazione di ricoveri diurni per i cani, col fine di accudire tali animali, in assenza temporanea dei proprietari o detentori debitamente identificati (pet-sitting).

2. Le associazioni e/o i privati comodatari realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese.

**Art. 7***Servizi e modalità di accoglienza*

1. Per rendere noti i servizi offerti e le modalità di accoglienza riservate agli animali d'affezione da parte degli operatori turistici, la Regione istituisce nei propri siti internet istituzionali del settore turismo un'apposita sezione, con le notizie fornite dai concessionari e, ove possibile, attraverso il collegamento ipertestuale con i siti internet dei singoli stabilimenti balneari.

**Art. 8***Convenzioni*

1. La Regione favorisce la stipula di convenzioni con gli sta-

bilimenti balneari, le strutture ricettive alberghiere e i rifugi per gli animali.

**Art. 9***Norma finanziaria*

1. L'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta oneri finanziari e comunque aggiuntivi di spesa per il bilancio della Regione Emilia-Romagna.

**Art. 10***Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.